

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
- Sez. Lavoro -

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.
CON ISTANZA EX ART 151 C.P.C

Nell'interesse della Sig.ra **Corigliano Nicolina**, nata il 14.10.1970 a San Gregorio d'Ippona (VV), C.F. CRGNLN70R54H94II, residente in Ionadi (VV) alla Via Sandro Pertini n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia – C.F. PGL NTN 75C06 F 537D –presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: 0963/43298, ai quali il predetto difensore, ex art.125, co. I, del C.P.C, intende ricevere le comunicazioni relative al processo -,in forza di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c. e dell'art. 10 del D.p.R. n. 123/2001,

- reclamante -

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 36I - 98122 Messina ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it).

e nei confronti di

tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I Fascia delle GPS della Provincia di Messina e contestualmente nelle II fascia delle Graduatorie di istituto della



medesima provincia, valide per gli aa.ss. 2022-2024, per la classe di concorso: "A046" (Scienze giuridico-economiche) - sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata.

per la riforma

dell'ordinanza datata 14 ottobre 2022, resa da codesto On.le Tribunale, dott.ssa V. TOTARO, e comunicata in data 15.10.2022 nel ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al Num. 4391/2022 R.G.

FATTO

1. La Sig.ra **Corigliano Nicolina** ha conseguito in data 26.10.2002 la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina con votazione 97/110, sostenendo successivamente i prescritti esami integrativi ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche).
2. Indi, la ricorrente, a completamento del proprio curriculum professionale, si è iscritta al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU presso l'Accademia di Belle Arti Fidia, sostenendo gli esami di antropologia culturale (6 crediti), pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (6 crediti), psicologia dell'apprendimento (6 crediti) e metodologie e tecnologie didattiche (6 crediti), e raggiungendo gli obiettivi formativi per il settore psico - antropo - pedagogici e nelle metodologie didattiche (allegato A D.M. 616/2017), titolo, quest'ultimo, abilitativo – unitamente all'anzidetta laurea – per l'accesso alla selezione concorsuale ex art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017.
3. Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, il Ministero dell'Istruzione ha avviato: le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, per il biennio 2022/2024.
4. Più precisamente, tale Ordinanza, stabilisce all'art. 1 comma 1 che: *"La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché*



l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

5. Con tale Provvedimento, è rimasta invariata per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: **le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI).**
6. Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 dell'O.M. n. 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che: *"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale".*
7. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, l'Ordinanza *de qua* prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della medesima O.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;* b) *la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:* i. *per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:* 1. *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;* 2. *Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;* 3. *Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;* ii. *per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del*



titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

8. In data 27.05.2022, la ricorrente ha presentato domanda per l'aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie d'Istituto della provincia di Messina per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 per la classe di concorso A046, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila.
9. La piattaforma online ministeriale non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso del Titolo d'Accesso costituito dal possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito verrà meglio precisato.
10. A fronte di tanto, la Sig.ra Corigliano ha allegato alla domanda telematica bloccata *de qua* pertinente richiesta cartacea di inserimento nella I^a fascia delle GPS e nella II^a fascia delle Graduatorie d'Istituto in qualità di laureata con 24 CFU.
11. Epperò, il Dicastero dell'Istruzione con la citata Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, per come già fatto con quella (n. 60/2020) relativa al precedente biennio 2020/2022, in maniera illegittima e non tenendo conto della normativa Europea, della normativa Nazionale, delle numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia e di quanto detto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020, ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia



delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella seconda fascia delle G.I., facendo ancora una volta la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU.

12. Difatti, in data 29.07.2022, l'A.T. di Messina ha pubblicato le GPS, all'interno delle quali la ricorrente è stata inserita nella II^a fascia, per non abilitati, anziché nella I^a fascia per abilitati, per come richiesto in qualità di laureata con 24 CFU.
13. Tuttavia, è ormai pacifico e incontrovertibile che l'abilitazione all'insegnamento e/o i 36 mesi di servizio, costituenti titolo abilitante all'insegnamento, sono equipollenti ai 24 CFU.
14. Infatti, l'aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU ha gli stessi diritti e deve godere delle stesse modalità di accesso all'insegnamento riconosciute all'aspirante docente abilitato e/o munito di 36 mesi di servizio.

Con il ricorso originario la Sig.ra Corigliano Nicolina chiedeva in via d'urgenza all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella competente fascia (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, per le classi concorsuali di riferimento (A046), con posizione spettante in base al punteggio maturato; disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi della ricorrente). In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I..

Il Giudice di prime Cure, nel proprio provvedimento, rigettava quanto chiesto, così rendendo necessaria la proposizione del presente reclamo, il quale viene articolato nei seguenti

MOTIVI

1. SULL'ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE ARTICOLATA IN ORDINANZA.



Il provvedimento giudiziale oggi reclamato costituisce un repentino “**cambio di rotta**” rispetto al consolidato orientamento ormai da tempo adottato dall’On.le Tribunale di Messina in materia di ammissioni in prima fascia a seguito di conseguimento di laurea e 24 CFU/CFA e **mantenuto senza alcun contrasto giurisprudenziale sino a poche settimane prima dell’ordinanza di rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente (cfr Ordinanza del 22/09/2022 nel ricorso RG n. 4331/2022 e nel ricorso RG n. 4292/2022 all.3).**

Tanto dire non costituisce un mero convincimento dello scrivente, ma risulta anche apertamente “confessato” dallo stesso Sig. Giudice che ha provveduto a vergare l’ordinanza oggetto del presente reclamo.

Ed invero, dalla lettura del reclamato provvedimento giudiziale, a pag. 8, righe da 9 a 18, vi è modo di leggere testualmente che “questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento”, ritenendo che l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, **essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del D.M. n. 131/2007**, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)”.

A conferma di ciò, si evidenzia come ogni richiamo normativo effettuato nella prima parte del provvedimento giudiziale oggetto del presente reclamo (leggasi, art. 5 del D.M. n. 131/2007, art. 2 del D.M. 374/2017, L. n. 107/2015, D.Lgs. n. 59/2017), non solo sia univocamente indirizzato al riconoscimento di quanto vantato dall’odierna ricorrente, ma, del tutto, risulti essere stato utilizzato, sino ad un recentissimo passato, proprio per suffragare gli svariati provvedimenti di accoglimento adottati dal questo On.le Tribunale.

Ma allora, per quali motivi, in questa occasione, si è giunti ad un provvedimento di rigetto? E’ presto detto.

A pag. 8, dal rigo 19 a seguire, l’On.le Tribunale di Messina esterna e rappresenta le due circostanze che, a suo giudizio, hanno portato al mancato accoglimento del proposto ricorso d’urgenza.



Tali circostanze, salvo sviste, risulterebbero essere:

- a) il mutamento del quadro normativo di riferimento;
- b) la presenza di un orientamento contrario alla tesi dell'istante in numerose Corti d'Appello d'Italia".

Sul punto si riporta testualmente la parte di provvedimento massimamente interessata dal presente reclamo ed in forza della quale è scaturito il rigetto del proposto ricorso d'urgenza: "tuttavia deve prendersi atto che, **per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento**, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (abilitazione all'insegnamento), secondo cui "*I. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)*" e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che "*I. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)*", eliminando il riferimento ai 24 CFU; **sebbene** in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che "*I. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quali requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)*"; che, **per l'altro, l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma;**".

Sin da subito sia consentito rappresentare il disaccordo in merito a quanto su riportato



e trascritto, risultando lo stesso oltre che non condivisibile anche intrinsecamente contraddittorio.

Tale contraddittorietà si palesa in tutta la sua evidenza già dalla mera lettura della su riportata parte motiva, all'interno della quale il Giudice di prime cure in un primo momento evidenzia che, in funzione del mutato quadro normativo è venuto meno qualsivoglia richiamo ai 24 CFU/CFA, salvo rappresentare che tale "innovazione" soggiace ad un regime transitorio che, per espressa previsione legislativa, lascia impregiudicati i diritti di coloro i quali hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre p.v..

1.1 SUL MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

In relazione al "mutamento del quadro normativo di riferimento" risulta innegabile che, a seguito dell'introduzione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in L. n. 79 del 29 giugno 2022, sia intervenuta una novella legislativa nel c.d. "comparto scuola".

Come noto la detta novella legislativa è il frutto di un decreto legge (D.L. 36/2022) e della relativa legge di conversione (L. 79/2022), la quale, come non di rado accade nel nostro Paese, **ha ratificato l'originario provvedimento delegato introducendo svariate modificazioni allo stesso.**

Basti pensare che il testo originario del D.L. 36/2022 era composto da 50 articoli di legge ed il testo licenziato dal Parlamento (tutt'ora in vigore) ne conta ben 71.

Ecco perché è assolutamente necessario fare buon governo della Legge (e dell'applicazione della stessa) dando il giusto peso sia al corpo originario della riforma, sia alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione, **la quale, al suo art. 18-bis introduce e disciplina un arco temporale ben definito, noto come "REGIME TRANSITORIO".**

Ciò posto occorre dunque verificare **se ed in che misura** tale novella legislativa sia idonea ad "intaccare" la posizione giuridica (ed i connessi diritti) dell'odierna ricorrente.

A modesto avviso di chi scrive, la risposta è fornita dallo stesso Tribunale di Messina, il quale, inizialmente (pag. 8, righe da 19 a seguire, rappresenta l'intervenuta mutazione normativa, ma poi, **già nella pagina successiva, righe da 5 a 9**, riconosce che "in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione



in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) **sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento** (...)”.

La detta norma di legge prevede che “L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)”.

Nel reclamato provvedimento si ha quindi modo di leggere che tale modifica normativa ha “modificato integralmente anche l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”.

Da tale modificazione normativa discenderebbe la cessazione di ogni riferimento ai 24 CFU e, per l’effetto, il rigetto del proposto ricorso da parte della ricorrente.

Epperò, lo stesso Giudice di Prime cure, nel medesimo provvedimento, riconosce, tramite il non casuale utilizzo della congiunzione subordinante concessiva “sebbene”, che l’intervenuto mutamento normativo è caratterizzato da un regime c.d. “transitorio”, disciplinato dall’art. 18-bis della L. 29 giugno 2022, n. 79 denominata “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), in forza del quale **“Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”**”.

In funzione di ciò parrebbe dunque potersi pacificamente sostenere che **l’intervenuta**



mutazione del quadro normativo di riferimento non sia idonea ad intaccare la posizione soggettiva dell'odierna reclamante dal momento che, per espressa previsione legislativa (leggasi, “norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo ex art. 18-bis L. 29 giugno 2002 n. 79), **il conseguimento della laurea e dei 24 CFU continua ad essere titolo abilitante secondo il previgente ordinamento sino al 31 dicembre 2024.**

Ma vi è di più!

Sempre in forza del citato art. 18-bis chiunque, a tutt'oggi, data di presentazione del reclamo, si trovasse nelle condizioni di non aver ancora conseguito i 24 CFU/CFA, avrebbe ancora la possibilità, **sino al 31 ottobre 2022**, di utilmente conseguire i detti crediti formativi universitari, rientrando di diritto nella normativa previgente e “sfuggendo”, nel pieno rispetto della Legge, alle più restrittive maglie dell'approvata riforma.

Non vi è chi non veda che, *a fortiori*, le modificazioni legislative *de quibus* non risultino idonee, per espressa previsione legislativa, ad “intaccare” i diritti dell'odierna reclamante dal momento che, la stessa, risulta essere in possesso dei previsti titoli già a far data dal mese di giugno dell'anno 2018.

Ma allora, **a decorrere da quale data** e, soprattutto, **nei confronti di chi** è deputata ad esplicitare i suoi effetti la novella normativa *de qua*?

E' presto detto: gli effetti della richiamata modificazione normativa sono destinati a prodursi solo a far data dal 01 gennaio 2025 e solo nei confronti di quei soggetti che, alla data del 31 ottobre 2022 (**dopo** la presentazione del presente reclamo, Sic!) non abbiano provveduto a conseguire i 24 CFU/CFA.

Si badi bene, la *ratio* della norma è dunque non solo quella di non creare un draconiano ed irragionevole spartiacque tra le situazioni giuridiche venutasi a creare a ridosso della propria promulgazione, ma, del tutto, il Legislatore si è fatto carico di preservare anche coloro i quali, alla data di promulgazione della riforma, non fossero in possesso dei requisiti di Legge (leggasi 24 CFU/CFA) consentendo loro di conseguire i detti requisiti di accesso sino al 31 ottobre 2022, vale a dire entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale.

Risulta allora di tutta evidenza come sia totalmente irragionevole (oltre che non



rispettoso delle richiamate “norme transitorie”) ritenere immeritevole di accedere alla prima fascia delle G.P.S. chi, come la ricorrente, ha conseguito i detti titoli (laurea quadriennale, materie integrative e 24CFU già a giugno 2018, vale a dire ancor prima dell'intervenuto mutamento del quadro normativo ad opera della Legge di conversione n. 79 datata 29 giugno 2022 (Sic!).

1.2. SULLA POSIZIONE CONTRASTANTE DI TALUNE CORTI D'APPELLO D'ITALIA.

Per ciò che invece riguarda la circostanza secondo la quale numerose Corti d'Appello d'Italia avrebbero sposato un orientamento contrario alla tesi dell'istante, ci si limita ad evidenziare come quanto rappresentato non risulti idoneo ad intaccare la bontà del presentato ricorso.

Invero, il Giudice ha il ruolo di applicare la Legge e, nel far ciò, a differenza di quanto accade nei paesi Anglosassoni, non deve in alcun modo essere vincolato né dai precedenti adottati dai Giudici di pari grado (precedente vincolante orizzontale), né influenzato dalle determinazioni assunte dagli Organi Giudicanti di grado superiore (precedente vincolante verticale).

Tale scelta di valore costituisce un principio cardine del Ns. Ordinamento Giudiziario che mette al centro del processo la Legge e le altre fonti normative dello Stato e che chiede a gran voce al Giudice di applicare le medesime in maniera corretta, con terzietà, imparzialità ed indipendenza.

Il Magistrato è pertanto chiamato a pronunciarsi soltanto in base alle risultanze in fatto e in diritto acquisite e comunque emergenti nel processo, condotto secondo le precostituite regole procedurali.

Inoltre, con l'auspicio di non essere eccessivamente prolissi, ricordiamo a noi stessi come anche la Carta Costituzionale, al suo art. 101, sancisca in maniera granitica ed incontrovertibile che “I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge”.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni si ritiene che quanto esternato dal Giudice di Prime Cure nel reclamato provvedimento assuma, al più, il valore di una mera constatazione di un tendenziale mutamento di indirizzo di alcune Corti di Appello d'Italia, ma che nulla abbia a che spartire con il delicato compito cui ogni magistrato è deputato, vale a dire di applicare la Legge al caso concreto.

Tuzioristico ogni altro dire.



Alla luce di quanto sopra si ribadiscono e si ripropongono finalisticamente i motivi di diritto già spiegati con il ricorso introduttivo e segnatamente;

Illegittimità del D. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I.. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

La ricorrente è in possesso dei titoli abilitanti, pertanto, l'esclusione della stessa da parte del Ministero dell'Istruzione dalla prima fascia delle G.P.S. e dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto è da ritenersi ILLEGITTIMA ad ogni effetto di Legge.

Il Legislatore, all'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. n.59/2017. In conformità alla legge delega, il legislatore con il D. Lgs. n.59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 CFU in specifici SSD. In altri termini, nell'alveo dell'art.1, comma 110, legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art.5 e 17 del D. Lgs. n.59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU. L'abilitazione è, quindi, per espressa previsione legislativa, equivalente al possesso dei 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire alla ricorrente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'art.2, lettera A), D.M. n.374/17 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto).

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n.107/2015.

Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ove si convenga che il



possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) è del tutto evidente che non si determini contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I..

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art.3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ed ancora, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. n.92 dell'08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti è palese laddove il MIUR, da un lato li considera abilitati consentendone l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno e, dall'altro, ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2832/19, pubblicata il 22.03.19, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. n.59/17) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art.3 e 97 della Costituzione. Questa*



interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”.

Anche il Tribunale di Messina, con l’Ordinanza del 02.12.2019, ha affermato che “E’ ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018- 2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

Ed ancora, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021): “di contro tanto l’O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d’istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”;) e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto del ricorrente.

Secondo ancora più recenti pronunce di Codesto On.le Tribunale difatti, in tale assetto normativo concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti



posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento." (Ord. Dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. Dott.ssa Bellino del 19.08.2021).

Il Ministero dell'Istruzione persiste anche per il biennio 2022-2024 a negare il diritto dei laureati con 24 CFU ad essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione".

Infatti, il D. M. n. 112/2022 prevede all'art. 3 comma 2 che: "Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"; e al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso"; stessi criteri si applicano per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento.

Il Decreto Ministeriale n. 112/2022, così come il precedente di istituzione delle G.P.S. e delle G.I. (D.M. n. 60/2020) è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e, pertanto, va disapplicato per le ragioni che seguono.

Accade che viene impedito alla ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in ragione del mancato conseguimento dell'abilitazione.

Tuttavia sulla scorta della vigente normativa e della univoca e costante giurisprudenza,



la ricorrente è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea in GIURISPRUDENZA e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente, nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore con il D. Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e, dunque, quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Sotto il profilo normativo, al fine di provare la fondatezza delle ragioni della ricorrente, occorre precisare quanto segue.

La legge 107/2015 (cd. Buona Scuola), ha previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...".

Con la pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art 1, comma 181 della legge 107/2015.

Tale novella legislativa, nonostante la delega della legge 107/2015 continui a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi facendo totalmente sparire, tra i titoli di accesso l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 15 e 17 del D. Lgs 59/2017).

Accade in pratica che il titolo di accesso ai futuri concorsi rimane sempre l'abilitazione intesa come superamento di Tfa, Pas e SSIS, tuttavia a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel



significato sopra inteso, bensì, il termine di abilitazione va inteso nel senso che possono partecipare al concorso per docenti: o coloro che, congiuntamente al titolo di laurea sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017, oppure coloro che hanno espletato tre anni di Servizio.

Per come già detto, questa equipollenza della laurea più i 24 CFU all'abilitazione, oppure ai tre anni di servizio, trova espressa conferma nel D. Lgs. 59/2017.

Infatti, l'art. 17 di tale norma al comma 3 stabilisce che per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della norma: "...la procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..".

L'articolo 5 del D. Lgs. n. 59/2017, poi stabilisce che: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademia, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...".

In altri termini, è lo stesso legislatore che equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione o in alternativa la laurea più i 24 CFU oppure i 36 mesi di insegnamento.

Il quadro delineato già di per sé è sufficiente per poter affermare che la ricorrente (in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU) vanta, pertanto, un titolo abilitante secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 Legge 107/2015), pertanto, Ella è titolare dei requisiti per essere incluso nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitata all'insegnamento; in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.



Quanto affermato e riconosciuto sotto il generale profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie, infatti, la giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, ha pienamente condiviso l'assunto legislativo e lo applica in ogni singolo caso di specie.

Il Tribunale di Roma, sez. lavoro con la sentenza n. 2823 del 22.03.2019, seguito da altre pronunce di vari Tribunali d'Italia, tra cui il Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019, il Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020 ha affermato il valore abilitante della Laurea unitamente ai 24 CFU., a tal proposito infatti è stato stabilito che: "la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)...che le consente di partecipare...più ingenerale ai futuri concorso per il reclutamento dei docenti....".

Negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I. è una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice del lavoro, "la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente...ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica



professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Di particolare pregio, per la completezza dell'analisi sulle vicende legate al mondo scolastico, risulta essere la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Siena n. 168 del 12.10.2020 la quale, nel ricostruire l'iter normativo e applicativo dei vari provvedimenti adottati dal MIUR afferma che: "Si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto dall'ordinamento apprestato sul piano formativo specifico, in assenza - dato non irrilevante - per il docente interessato di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS, con implicazione, pertanto, di un profilo di uguaglianza ex art. 3, I e II co. Cost. in relazione a diritti fondamentali della persona del lavoratore e, statisticamente, della donna lavoratrice, ex art. 1,2 e 4 Cost.. Del resto, per i laureati come il/la docente ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato. Non ravvisiamo pertanto nell'interpretazione proposta "un salto logico inammissibile: sia la disamina letterale delle disposizioni invocate dalla docente sia l'interpretazione sistematica e teleologica di esse conducono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire - alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica - una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa, e non già una via privilegiata d'ottenimento d'incarichi d'insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati" (Trib. Vibo Valentia, Sent. 12/2/2020): non riterremmo un gran privilegio l'aver subito la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del conseguimento della abilitazione in via ordinaria, in violazione istituzionalizzata di consistenti diritti di una ampia platea di aspiranti al concorso e, nell'attesa, a prospettive occupazionali, prevalentemente femminili, comunque precarie, ma più dignitose al cospetto delle prospettive di breve durata a suo tempo aperte dalla III fascia, e sempre nel rispetto in ogni caso di una graduatoria pubblica". Ed ancora: "Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, o quantomeno opportunità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/didattiche e quindi di chances. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del



diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa”.

Tra altro, il MIUR, con l'emanazione del d.m. 92 dell'8/2/2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - espressamente riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU. Si intende osservare, che è la stessa Amministrazione mediante il d.m. cit., a riconoscere di nuovo implicitamente ma univocamente il valore abilitante del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU. La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto scelgano di accedere al corso di specializzazione sul sostegno, era dunque palese nella esclusione del/la docente, quale il/la ricorrente, dall'inserimento nella II fascia”.

Anche il Tribunale di Messina, seppure con percorsi motivazionali diversi ha aderito a tale orientamento unitario con l'Ordinanza 02.12.2019 nel procedimento n. 5951/19 R.G. ove è stato “ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità" all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018- 2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma I del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Ed ancora, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in una recentissima pronuncia, in via cautelare, (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021) ha stabilito che: “di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”); e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto della ricorrente.

L'orientamento del Tribunale di Messina, si è consolidato nel tempo, tanto che nelle recenti pronunce è stato, in maniera granitica e corretta stabilito il principio secondo cui: “appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di



“abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.” (Ord. dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. dott.ssa Bellino del 19.08.2021 Ord. del 22.12.2020); e da ultimo Sentenza Corte Appello Ancona n. 56/2021 e Ord. Trib. Messina dott.ssa Bellino n. 4192/2022 del 19/02/2022 RG n. 4034/2021.

In questo quadro la condotta dell’Amministrazione Scolastica, che non consente alla ricorrente di essere inserita in graduatoria di I fascia delle graduatorie provinciali e di II fascia delle graduatorie di istituto, appare illegittima anche sotto il profilo di violazione dei principi Costituzionali.

La ricorrente, in possesso sia della laurea in GIURISPRUDENZA e dei 24 CFU vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015).

Di fatto la ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Occorre quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme alla “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti essere rimessi gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Occorre infatti evidenziare che, recentemente, con numerosi decreti l’A.T. di Messina ha dovuto disporre l’ammissione in prima fascia G.P.S. e in seconda fascia G.I. di



candidati in possesso del titolo accademico più i 24 CFU.

Tale ulteriore profilo evidenzia, qualora ancora vi fossero dubbi, la grave condotta lesiva ed illegittima posta in essere dall'amministrazione scolastica.

Disapplicabilità del Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il Decreto Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Il Decreto ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il precedente Decreto Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 essendo di ostacolo all'esercizio del diritto del ricorrente dovrà essere disapplicato in quanto illegittimo.

Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie delle supplenze.

Il Giudice Ordinario, come noto, ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A..

Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo-LAC), il quale testualmente prevede che "le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge".

Norma analoga si rinviene nell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 che dispone che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi".

La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale "Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865" (T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492).

Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: "Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito



delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa” (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584).

E la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite: “Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione” (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

Il Decreto Ministeriale n. 112/2022 nonché il D.M. n. 60/2020 pertanto, essendo illegittimiti, dovranno essere disapplicati da codesto On.le Tribunale adito.

Illegittimità del D.M. n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il D.M. n. 60 del 10.07.2020 per violazione della normativa Europea. Contrasto con le indicazioni comunitarie: reformatio in pejus del criterio di selezione per la formazione delle graduatorie dei docenti.

È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Per come già detto nel presente ricorso, le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio così per come stabilito nelle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE recepite con il D.Lgs 206/2007, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Da quanto sopra ne discende che il legislatore nazionale recependo le direttive comunitarie con l'art. 1 comma 79 della Legge 107/2015 ha statuito l'assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Le direttive europee erano già state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

Tali normative, pertanto, fissano dei principi cardine che non possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.



Ed in particolare stabiliscono che: a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che "la qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea".

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, è stato statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente.

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive U.E. 2005/36 e 2013/55 per come recepite dal legislatore italiano e richiamate nel D.M. 39/1998) ciò che emerge è che la "qualifica professionale" si acquisisce in forza dei titoli tra cui sono considerati validi ai fini dell'esercizio della professione la laurea e i 24 cfu.

Tale concetto è talmente realistico che qualora un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, volesse esercitare la professione dell'insegnamento in Italia, allo stesso non verrebbe richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi pubblici.



La normativa europea non si presta ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali.

L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze.

È, pertanto, evidente il contrasto e l'illegittimità di quanto stabilito nel D.M. n. 112/2022 e nel combinato disposto con il D.M. n. 60/2020 anche sotto tale profilo normativo.

SUL PERICULUM

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto, il mancato inserimento in prima fascia di parte reclamante precluderebbe alla stessa la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come docente.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica della ricorrente.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Il mancato inserimento della reclamante nelle Graduatorie Provinciali di I^a prima fascia per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dalla stessa prescelte cagionerà un grave danno non solo economico, ma anche di perdita di opportunità di occupazione all'interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, la permanenza della medesima in una situazione di precariato indefinito e/o disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della sua professionalità;



Anche dal punto di vista dell'effettività della tutela, peraltro, non è ammissibile che possa interpretarsi alcuna sperequazione rispetto ad un orientamento della Cassazione che appare pacifico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Pertanto, il giudizio che ci occupa, per la sua natura, può essere deciso solo tramite un provvedimento di natura cautelare.

Non vi sono ragioni, pertanto, per non concedere la tutela cautelare.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso, per ciò che concerne i controinteressati - ferma restando la notifica tradizionale nei confronti delle Amministrazioni intime - mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito del Ministero dell'Istruzione nella pertinente sezione "atti di notifica".

Per quanto esposto, parte reclamante come rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, voglia:

- accogliere il reclamo e per l'effetto:

Previo accertamento incidentale dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:

- del DM n. 112/2022 nella parte in cui non consente l'inserimento nella I^a fascia delle GPS e nella II^a fascia delle Graduatorie di Istituto a coloro che sono in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, unitamente alla laurea;
- di ogni altro atto precedente, connesso, conseguente, presupposto e/o *obliquo modo* collegato, che produca l'effetto di non consentire l'inserimento nella I^a fascia delle GPS e nella II^a fascia delle Graduatorie di Istituto a coloro che sono in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, unitamente alla laurea;



- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I^a fascia delle GPS e nella II^a fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina - valide per il triennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti - per la classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche), quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio (laurea) che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale, nonché dei 24 CFU nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera;
- 2) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, a provvedere all'inserimento della ricorrente nella I^a fascia delle GPS e nella II^a fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina - valide per il triennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti - per la classe di concorso "A046" (Scienze giuridico-economiche);
- 3) Condannare l'Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono:

1. Fascicolo documentale della prima fase cautelare;
2. Ordinanza oggetto di reclamo;
3. Provvedimenti di esecuzione dell'ordinanze cautelari emessa dal Tribunale di Messina in data 22.09.2022:

Con ogni riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co. 2, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa è indeterminabile. Tuttavia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1-bis, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché il reddito imponibile ai fini IRPEF della ricorrente risultante dall'autocertificazione della situazione reddituale relativa all'anno 2021 allegata è inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del medesimo D.p.R., il contributo unificato non è dovuto.

Vibo Valentia - Messina, 29.10.2022

Avv. Antonio Pagliaro

